

Convenzione per fornitura in acquisto di PC desktop e notebook per i
soggetti di cui all'art. 3 L.R. n. 19 del 6 agosto 2007. CIG 0481265071.

TRA

La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale
in Torino, C.so Marconi 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta
al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n.
09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona del
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, Luciano
PONZETTI (nel seguito per brevità anche "S.C.R. - Piemonte S.p.A.")




E

MC Informatica e Telecomunicazioni S.p.A., con sede legale in Langhirano
(PR), fraz. Pilastro, Strada per Parma 35/A, capitale sociale Euro
400.000,00=i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Parma al n.
02223160348, REA 220623 di Parma, P.IVA 02223160348, in persona del
Presidente e legale rappresentante Gian Luca MONTALI, giusti poteri allo
stesso conferiti dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del
16/02/2009 (nel seguito per brevità anche "Fornitore");

PREMESSO CHE

a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.-
Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e
33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;

b) con D.G.R. n. 90-10532 del 29 dicembre 2008, la Giunta Regionale ha
affidato a S.C.R.- Piemonte S.p.A. il compito di individuare un Fornitore




unico per l'acquisto di PC desktop e notebook mediante l'espletamento di procedure di evidenza pubblica predisponendo i relativi atti di gara;


c) nel rispetto di quanto previsto all'art 3 comma 1 e 2 lett. a) e b) L.R. 19/2007, S.C.R.- Piemonte S.p.A. svolge la sua attività, relativamente alla presente Convenzione, anche a favore di quei soggetti che ne facciano espressa richiesta e che abbiano interesse e titolo ad aderire alla presente Convenzione;

d) S.C.R.- Piemonte S.p.A., con disposizione del Presidente del C.d.A n. 36 dell'11/05/2010, in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione Piemonte, ha indetto una procedura aperta ai sensi dell'artt. 54 e 55 del D.Lgs. 163/06 s.m.i avente ad oggetto l'affidamento dell'acquisto di PC desktop e notebook mediante il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.

e) con provvedimento n. 83 del 27/10/2010, S.C.R.- Piemonte S.p.A. ha aggiudicato definitivamente l'appalto a MC Informatica e Telecomunicazioni S.p.A. per un prezzo totale complessivo offerto di Euro 2.057.306,50 oltre I.V.A.;

f) il Fornitore aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione, che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali ed ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi nonché una polizza di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro con massimale non inferiore a quanto indicato all'art. 10 comma 8 della presente Convenzione;


MC INFORMATICA E
TELECOMUNICAZIONI S.p.A.


Regione Piemonte - Torino
S.C.R. Piemonte S.p.A.
C.S. Merconi 10-10125 Torino

g) il Fornitore aggiudicatario ha attivato un Call Center secondo quanto disposto dal punto 7.2 del Capitolato Tecnico ed ha comunicato un numero telefonico, un numero di fax dedicato ed un indirizzo e-mail;

h) il Fornitore ha messo a disposizione un centro di assistenza tecnica sito in IVREA (TO), Canton Gregorio 5, secondo quanto disposto dal punto 8.1 del Capitolato Tecnico;

i) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R.-Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE


ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il Bando ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati: Codice Etico di S.C.R. – Piemonte S.p.A., Capitolato Tecnico, Offerta Economica, Schede tecniche del Fornitore, Modello di Ordinativo di Fornitura, cauzione definitiva, polizza RCT e polizza RCO .

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE ED IMPORTO CONTRATTUALE

MCINFORMATICA E
SISTEMI ELETTRONICI S.P.A.



1. La presente Convenzione ha per oggetto l'acquisto di PC desktop e notebook per i soggetti di cui all'art. 3 L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. per presunti complessivi max Euro 2.057.306,50 oltre I.V.A. e di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di Euro 25.000,00 oltre I.V.A., così articolata:

A) Acquisto di pc desktop e notebook (di cui al par. 4 del Capitolato Tecnico, comprensivi del Sistema Operativo selezionato dall'Amministrazione e dei servizi connessi di cui ai par. 7 e 8 del Capitolato Tecnico): complessivi Euro 1.234.685,00 oltre I.V.A. - prestazione principale

A1) max n. 970 pc desktop di fascia media al costo unitario di Euro 661,00 oltre I.V.A. (con sistema operativo MC WIN 7 PRO) ed al costo unitario di Euro 517,00 oltre I.V.A. (con sistema operativo LINUX);


A2) max n. 530 pc desktop di fascia alta al costo unitario di Euro 737,00 oltre I.V.A. (con sistema operativo MC WIN 7 PRO) ed al costo unitario di Euro 711,00 oltre I.V.A. (con sistema operativo LINUX);

A3) max n. 170 pc notebook di fascia media (ultracompatto) al costo unitario di Euro 890,00 oltre I.V.A. (con sistema operativo MC WIN 7 PRO) ed al costo unitario di Euro 864,00 oltre I.V.A. (con sistema operativo LINUX);

A4) max n. 55 pc notebook di fascia alta (desktop replacement) al costo unitario di Euro 1.081,00 oltre I.V.A. (con sistema operativo MC WIN 7 PRO) ed al costo unitario di Euro 1.055,00 oltre I.V.A. (con sistema operativo LINUX).

B) Componenti opzionali hardware (par. 5 Capitolato Tecnico): complessivi max Euro 276.582,50 oltre I.V.A. - prestazione opzionale.

MC INFORMATICA E
TELECOMUNICAZIONI S.P.A.



B1) monitor LCD 17" per pc desktop al costo unitario di Euro 101,00 oltre I.V.A.;

B2) monitor LCD 19" per pc desktop al costo unitario di Euro 108,00 oltre I.V.A.;

B3) monitor LCD 22" per pc desktop al costo unitario di Euro 137,30 oltre I.V.A.;

B4) HD 320GB per pc desktop di fascia media al costo unitario di Euro 31,00 oltre I.V.A.;

B5) RAM supplementare da 4GB per pc desktop di fascia media al costo unitario di Euro 47,60 oltre I.V.A.;

B6) RAM supplementare da 8GB per pc desktop di fascia alta al costo unitario di Euro 94,70 oltre I.V.A.;

B7) batteria secondaria per pc notebook al costo unitario di Euro 62,00 oltre I.V.A.;

B8) RAM sostitutiva da 4GB per pc notebook di fascia media al costo unitario di Euro 40,50 oltre I.V.A.;



B9) tastiere speciali per pc desktop e notebook al costo unitario di Euro 120,00 oltre I.V.A.;

B10) stampanti b/n A4 di tipo personale per pc desktop e notebook, comprensive del servizio di assistenza e manutenzione al costo unitario di Euro 172,00 oltre I.V.A.;

B11) lettori di Smart Card al costo unitario di Euro 6,00 oltre I.V.A.;

B12) memory key USB 8GB al costo unitario di Euro 12,00 oltre I.V.A.;

B13) mouse ergonomici con trackball al costo unitario di Euro 5,00 oltre I.V.A..



C) Componenti opzionali software (par. 6.2 Capitolato Tecnico):

complessivi max Euro 274.925,00 oltre I.V.A. - prestazione opzionale.

C1) software di produttività MC Office Basic al costo unitario di Euro 155,50 oltre I.V.A.;

C2) software di produttività MC Office Standard al costo unitario di Euro 224,00 oltre I.V.A.;

C3) software di produttività MC Office Small Business al costo unitario di Euro 211,00 oltre I.V.A.;

C4) software di produttività MC Office Professional al costo unitario di Euro 270,00 oltre I.V.A.;

C5) software di produttività Open Office al costo unitario di Euro 4,00 oltre I.V.A..

D) Servizi opzionali (par. 10 Capitolato Tecnico): complessivi max Euro 271.114,00 oltre I.V.A. - prestazione opzionale.

D1) estensione orario operatività Call Center (e conseguentemente del servizio di assistenza e manutenzione) per pc desktop per 36 mesi al costo unitario di Euro 10,40 oltre I.V.A.;

D2) estensione orario operatività Call Center (e conseguentemente del servizio di assistenza e manutenzione) per pc notebook per 36 mesi al costo unitario di Euro 10,40 oltre I.V.A.;

D3) estensione di 2 anni (dopo i 36 mesi) del servizio di assistenza e manutenzione per pc desktop al costo unitario di Euro 133,00 oltre I.V.A.;

D4) estensione di 2 anni (dopo i 36 mesi) del servizio di assistenza e manutenzione per pc notebook al costo unitario di Euro 200,00 oltre I.V.A.;

D5) estensione di 2 anni (dopo i 36 mesi) del servizio di assistenza e

manutenzione con estensione orario operatività Call Center per pc desktop al costo unitario di Euro 149,00 oltre I.V.A.;

D6) estensione di 2 anni (dopo i 36 mesi) del servizio di assistenza e manutenzione con estensione orario operatività Call Center per pc notebook al costo unitario di Euro 215,00 oltre I.V.A..


2. Il Fornitore si obbliga irrevocabilmente, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, a fornire PC desktop e notebook nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dei *quantitativi massimi* indicati al precedente comma 1 lett. A) e sino alla concorrenza degli *importi massimi* indicati al precedente comma 1 lett. B), C) e D).

3. I *quantitativi e gli importi massimi* di cui al precedente comma 1 della Convenzione esprimono il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti. Pertanto, nel limite del Quantitativo massimo della Convenzione, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura di PC desktop e notebook oggetto di Convenzione alle Amministrazioni Contraenti, sulla base del singolo fabbisogno dell'Amministrazione stessa.

4. S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare i quantitativi massimi indicati al comma 1 fino a concorrenza di un quinto dell'importo della Convenzione, ai sensi del R.D. 2440/1923.

5. La presente fornitura dovrà essere prestata con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. I singoli contratti di fornitura tra ciascuna Amministrazione e il Fornitore sono regolati

MC INFORMATICA E
TELECOMUNICAZIONI S.P.A.




dalla presente Convenzione, dal Capitolato Tecnico e dagli Ordinativi di Fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al Fornitore per fruire delle prestazioni di cui alla presente Convenzione. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura, che devono essere sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Ente, in cui dovranno essere espressamente indicati:

- numero di apparecchiature che intende acquistare;
- eventuali Componenti Opzionali che intende acquistare unitamente ai pc o separatamente;
- configurazione delle apparecchiature con i Sistemi Operativi descritti al punto 6.1 del Capitolato Tecnico ed i software di produttività di cui al punto 6.2 del Capitolato Tecnico;
- eventuali Servizi opzionali, di cui al punto 10 del Capitolato Tecnico, che intende richiedere;
- ubicazione del luogo di consegna delle apparecchiature, con eventuale contestuale ritiro dell'usato sostituito;
- riferimenti per la fatturazione.

6. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tanto meno S.C.R.- Piemonte S.p.A. all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito e dell'importo massimo previsto, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle

MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI S.P.A.



Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.

ART. 3 – DURATA

1. La presente Convenzione ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla sottoscrizione della medesima e nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine non siano esauriti i quantitativi massimi della presente Convenzione, la medesima potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta al Fornitore da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A..

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora siano esauriti i quantitativi massimi previsti, anche eventualmente incrementati.


Il Fornitore dovrà garantire i servizi connessi di cui ai punti 7 e 8 del Capitolato Tecnico.

ART. 4 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione a:

- a) rispettare il Codice Etico di S.C.R. – Piemonte S.p.A.;
- b) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;
- c) garantire che la fornitura in oggetto sia erogata in conformità a quanto indicato nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e nell'Ordinativo di Fornitura;
- d) consegnare ed installare le apparecchiature nelle modalità indicate al punto

MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI S.P.A.
[Handwritten signature]



7.1 del Capitolato Tecnico;

e) erogare la fornitura oggetto della Convenzione nei luoghi che verranno indicati nell'Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione;

f) ritirare e smaltire le apparecchiature usate nelle modalità indicate al punto 7.3 del Capitolato Tecnico;

g) fornire l'assistenza tecnica e la manutenzione delle apparecchiature nelle modalità indicate al punto 8.1 del Capitolato Tecnico;

h) fornire il servizio di reportistica nelle modalità indicate al punto 7.4 del Capitolato Tecnico;


i) consentire a S.C.R.-Piemonte S.p.A. nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;

j) manlevare e tenere indenne S.C.R.-Piemonte S.p.A. nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

ART. 5 – CONSEGNA , INSTALLAZIONE E COLLAUDO DELLE APPARECCHIATURE

La consegna, l'installazione e il collaudo delle apparecchiature relative a ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico punti 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4.

MACINTOSH MATICA E TELECOMUNICAZIONI S.P.A.
[Handwritten signature]



ART. 6 – ATTIVITA' DI CONTROLLO

S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione della presente Convenzione e dei singoli contratti di fornitura.

ART. 7 – CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Per le prestazioni indicate all'art. 2 comma 1 della presente Convenzione, gli importi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti verranno corrisposti dietro presentazione di regolare fattura a seguito del positivo completamento della procedura di installazione di cui al punto 7.1 del Capitolato Tecnico.

2. I dispositivi indicati all'art. 2, comma 1, lett. B),C) e D) della presente Convenzione sono opzionali e pertanto verranno richiesti specificatamente dalle singole Amministrazioni richiedenti, senza che perciò derivi alcun diritto in capo all'aggiudicatario.

3. I corrispettivi di cui ai commi 1 e 2 saranno fatturati e corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia.

Ciascuna fattura, che dovrà essere completata con il riferimento al CIG, dovrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente. I predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese.

Il Fornitore aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136.

In particolare i pagamenti relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accessi presso:

MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI S.P.A.

Regione Piemonte
S.C.R. Piemonte S.p.A.
C.so Marconi, 10 - 10125 Torino

Banca Monte Parma IBAN IT19C0693012713 000000002563,

Banca Nazionale del Lavoro IBAN IT72N0100512700 000000281163,

Unipol UGF Banca IBAN IT25X0312712700000000001788,

Banca Popolare Emilia Romagna IBAN IT38S0538712700 000001164387,

Banca Popolare di Lodi IBAN IT61H0516412705000000000029,

Unicredit Banca IBAN IT26M0200812710000030107568,

Il soggetto delegato ad operare su detti Conti Correnti è il sig. Gian Luca


MONTALI C.F. MNTGLC72M29G337U.


4. Il Fornitore, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga di oltre 60 (sessanta) giorni, rispetto ai termini stabiliti dal precedente comma 3, previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R alla Pubblica Amministrazione inadempiente, potrà sospendere le prestazioni contrattuali relative a nuovi Ordinativi di Fornitura emessi dalla medesima Amministrazione inadempiente.

5. Il pagamento di ciascuna fattura è subordinato alla regolarità contributiva del Fornitore certificato attraverso la presentazione da parte del Fornitore di copia del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità, ovvero la verifica della medesima regolarità da parte dell'Amministrazione contraente.

Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di cui al comma 4, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura del 5%; tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 del Codice Civile.

ART. 8 – PENALI

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI S.P.A.


Regione Piemonte
S.C.R. Piemonte S.P.A.
C.so Marconi, 10 - 10125 Torino


1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore aggiudicatario non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione contraente) od imputabili all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati i tempi previsti nel Capitolato Tecnico, la singola Amministrazione contraente potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:

Evento	SLA	Penale
Tempi di consegna apparecchiature (par. 7.1.1)	- Fino a 100 giorni naturali e consecutivi dall'invio dell'OdF;	0,25% del valore dell'Ordinativo di Fornitura
	- Oltre 100 giorni naturali e consecutivi dall'invio dell'OdF	
Secondo collaudo (par. 7.1.2):	Entro 3 giorni naturali e consecutivi dall'esito negativo del primo collaudo	0,25% del valore dell'OdF per ogni giorno decorrente dall'invio dell'OdF
Installazione (par. 7.1.3)	- Fino a 100 giorni naturali e consecutivi dall'invio dell'OdF	0,25% del valore dell'OdF per ogni giorno

MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI S.P.A.
 [Signature]

Regione Piemonte
 S.C.R. Piemonte S.p.A.
 C.so Marconi, 10 - 10125 Torino
 [Signature]

	20gg naturali e	lavorativo di ritardo
	consecutivi dalla data di	
	consegna;	
	- Oltre 100	
	apparecchiature, entro	
	35gg naturali e	
	consecutivi dalla data di	
	consegna	
Assistenza tecnica e	Eliminazione	€ 100,00 per ogni ora di
manutenzione (par.	malfunzionamento entro 8	ritardo
8.1)	ore lavorative dalla richiesta	
	di intervento	


~~S.C.R. PIEMONTE S.p.A.
TELECOMUNICAZIONI S.p.A.~~

2. Per la mancata operatività del Call Center (par. 7.2 del Capitolato Tecnico), non imputabile a S.C.R.- Piemonte S.p.A. ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, che si protragga per oltre 3 (tre) giorni lavorativi, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a S.C.R.-Piemonte S.p.A. una penale pari a Euro 150,00= (centocinquanta/00) per ogni giorno di mancata operatività superiore al tempo massimo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

3. In caso di mancato invio dei report trimestrali di cui al punto 7.4 del Capitolato Tecnico nel termine stabilito, sarà facoltà della S.C.R. applicare una penale pari ad Euro 100,00= (cento/00) per ogni giorno di ritardo.

**ART. 9 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE
DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI**

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 8 comma 1 dovranno



essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione

Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima - per conoscenza- a

S.C.R. - Piemonte S.p.A..

In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto all'Amministrazione

richiedente medesima, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi

dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel

termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano

idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare

l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite

all'art. 8 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo

all'applicazione delle penali di cui all'art. 8 comma 2 dovranno essere

contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R. - Piemonte S.p.A.

In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto a S.C.R. - Piemonte

S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione

della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R. - Piemonte S.p.A. nel

termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano

idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare

l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite

all'art. 8 comma 2 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. Le Amministrazioni Contraenti potranno compensare i crediti derivanti

dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi

titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi


TELECOMUNICAZIONI S.P.A.
M.C.I.F. COMUNICAZIONI S.P.A.

Regione Piemonte -
S.C.R. Piemonte S.p.A.
Via Merloni, 8 - 10125 Torino

della cauzione rilasciata a S.C.R. – Piemonte S.p.A. di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

4. Ciascuna Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 8 comma 1, sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nella presente Convenzione non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.


5. S.C.R. - Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 8 comma 2 sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo della Convenzione fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della misura massima del 10%, S.C.R. - Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle penali applicate dalle singole Amministrazioni Contraenti, regolarmente comunicate e documentate.


S.C.R. PIEMONTE S.p.A.
TELECOMUNICAZIONI S.p.A.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 10 – GARANZIE

1. Il Fornitore, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti, ha presentato un deposito cauzionale definitivo (Polizza n. 1531.00.27.2799558375 rilasciata da SACE BT S.p.A.), nelle forme ammesse dalla legge, per un importo di Euro 179.386,00=


S.C.R. PIEMONTE S.p.A.
C. Cas. Marconi, 10 - 10125 Torinese

(centosettantanovemilatrecentoottantasei/00). In merito allo svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.


La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta di S.C.R. - Piemonte S.p.A.. Detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c., nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura.

2. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; pertanto SCR - Piemonte S.p.A., fermo restando quanto previsto al precedente art. 9, ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.

3. La garanzia opera nei confronti di S.C.R. - Piemonte S.p.A a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.

4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. - Piemonte S.p.a. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti

~~MC INFORMATICA E
TELECOMUNICAZIONI S.P.A.~~



termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione rilasciato da S.C.R. Piemonte S.p.A..

5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da S.C.R. - Piemonte S.p.A.


6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da S.C.R. - Piemonte S.p.A.

7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione fermo restando il risarcimento del danno.

8. Il Fornitore ha presentato una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per tutta la durata della Convenzione con massimale non inferiore ad Euro 2.600.000,00 ferma restando l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

9. Il Fornitore, ha presentato una polizza di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, per tutta la durata della Convenzione con massimale non

MICROFINANZIARIA
TELECOMUNICAZIONI S.P.A.




inferiore ad Euro 2.600.000,00 con sottolimito per singolo prestatore non inferiore ad Euro 1.000.000,00 restando inteso che eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti da detta polizza assicurativa resteranno comunque ad esclusivo carico del Fornitore.


ART. 11 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., i seguenti casi:

- nel caso di applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Impresa nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- nel caso di ingiustificata sospensione del servizio;
- nel caso di subappalto non autorizzato;
- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- nel caso di fallimento o altre procedure concorsuali;
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L. 136/2010;
- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A.

Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione è risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A...


S.C.R. - PIEMONTE S.P.A.
TECNOLOGIE E SERVIZI S.P.A.



Regione Piemonte - S.C.R. - PIEMONTE S.P.A.
10/12/2010

2. La specifica ipotesi di ritardo nella consegna, prolungato per 30 (trenta) giorni oltre i termini previsti al par. 7.1.1 del Capitolato Tecnico, costituisce motivo per la risoluzione di ciascun singolo contratto/ordine di fornitura, ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Tale risoluzione di diritto opera a seguito della contestazione effettuata da ciascuna Amministrazione richiedente e ha effetto limitatamente al singolo Ordinativo di fornitura sul quale si è verificato il ritardo. E' facoltà di S.C.R. - Piemonte S.p.A. risolvere di diritto la Convenzione per tale specifica ipotesi di risoluzione, qualora il ritardo=nella consegna, prolungato per 30 (trenta) giorni oltre i termini prescritti, si sia verificato in misura superiore al 50% del complessivo delle attivazioni richieste.

3. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione, S.C.R. - Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto di S.C.R. Piemonte S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

4. I casi elencati ai precedenti punti saranno contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

5. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali S.C.R.-Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di


MUNICIPALITICA E
TELECOMUNICAZIONI S.P.A.



pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

6. Nel caso di risoluzione S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.

ART. 12 – SUBAPPALTO

1. Il Fornitore, in sede di offerta, ha dichiarato di non fare ricorso al subappalto.

ART. 13 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli ordinativi di fornitura, a pena di nullità della cessione medesima.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e S.C.R. - Piemonte S.p.A. fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l'ordinativo di fornitura e la Convenzione.


3. La cessione del credito è regolata dall'art. 117 D.lgs. 163/06 s.m.i.

ART. 14 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il sig. Massimo Pederzoli, Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e di S.C.R.-Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ART. 15 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

MILITARY TECHNICAL AND TELECOMMUNICATIONS S.P.A.



1. Ciascuna Amministrazione richiedente, nell'ordinativo di fornitura allegato alla presente Convenzione indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 163/06 s.m.i., verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. - Piemonte S.p.A. per garantire i controlli di cui all'art. 8, 11 e 12 della presente Convenzione e per lo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 10 comma 4 della presente Convenzione.


3. Il D.E.C., entro 30 (trenta) giorni solari dalla conclusione di ogni singola fornitura, dovrà inviare a S.C.R. - Piemonte S.p.A. il certificato di regolare esecuzione della fornitura in oggetto.

ART. 16 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione

SC INFORMATIONAL E
TELECOMUNICAZIONI S.P.A.



della fornitura. In ordine al computo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, quantificati in Euro 25.000,00, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/08, così come modificato dal D.Lgs. 106/2009, ha provveduto a redigere il D.U.V.R.I. prima fase (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) – allegato alla documentazione di gara - recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.


Ogni amministrazione che aderirà alla Convenzione, dopo aver inoltrato al Fornitore il modello ordinativo di fornitura e prima dell'installazione delle apparecchiature, dovrà integrare il suddetto documento (D.U.V.R.I. prima fase), riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà eseguita la fornitura. Tale integrazione (D.U.V.R.I. seconda fase), sottoscritta per accettazione dal Fornitore aggiudicatario, andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile, al prezziario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.


ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese relative alla stesura della Convenzione, al bollo e alla registrazione sono ad esclusivo carico del Fornitore aggiudicatario.

ART. 18 – DISCIPLINA APPLICABILE

1. La fornitura oggetto d'appalto è regolata dalla presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico.


S.C.R. PIEMONTE S.p.A.
TELECOMUNICAZIONI S.p.A.



2. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.


ART. 19 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 20 - CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.


2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.


MCINFORMATICA
TELECOMUNICAZIONI S.P.A.


Torino, li 2 FEB. 2011

Letto, confermato e sottoscritto.

S.C.R. - Piemonte S.p.A.



Il Fornitore


MCINFORMATICA
TELECOMUNICAZIONI

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE I DI TORINO - UFFICIO TERRITORIALE DI TORINO 3

2° originale dell'atto qui registrato
6 LUG. 2011 al n. 8231 Serie 3

IL DIRETTORE
IL FUNZIONARIO
Luca MORELLI